

“DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE 7 ALTA PIANURA” REGOLAMENTO

PREMESSE

- Ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 febbraio 1992, n.225”Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”, i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di Protezione civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

^ All'art. 15 della Legge n.225/92, modificata dalla Legge 100 del 12 luglio 2012, vengono indicate le competenze dei Comuni in merito all'approvazione del Piano di emergenza comunale e alla sua verifica e aggiornamento periodico. Inoltre viene ribadito il ruolo del Sindaco quale autorità comunale di Protezione civile, precisando che esso assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite.

^ La Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001:

✓ all'art. 104, comma 2, lettera a), prevede che la Giunta Regionale provveda alla suddivisione del territorio in distretti di protezione civile e antincendio boschivo precisandone, sentite le Province, le Comunità montane e i Comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale;

✓ all'art. 107, comma 1, lettera a), prevede inoltre che la Provincia suddivida il proprio territorio in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione alla popolazione.

^ La Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 3936 del 12 dicembre 2006, modificando e integrando la Delibera di Giunta Regionale n. 506 del 18 febbraio 2005, ha individuate nell'allegato A) i Distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo. In particolare ha suddiviso la Provincia di Vicenza in 10 “Distretti di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo” su i quali organizzare attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione alla popolazione.

^ Il Consiglio Provinciale di Vicenza con delibera n. 18135/26 del 4 aprile 2007, approvando il Piano Provinciale di emergenza, ha definito i 10 ambiti territoriali di Protezione Civile formulando una prima proposta per l'individuazione, in ciascun Ambito, di un Comune “capofila e alternativa” nel quale predisporre la sede di riferimento per le attività da svolgere in coordinamento con la Provincia, l'altro Comune costituirà la sede alternativa con gli analoghi scopi del Comune capofila.

^ La Direttiva del 9 novembre 2012 “indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di di volontariato all'attività di protezione civile” adegua procedure e strumenti al mutato quadro organizzativo della Protezione Civile nel rispetto del Dpr 194/2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.

^ La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, visto l'art. 5 comma 5 della Legge 401/2001, ha provveduto, in data 31marzo 2015, ad emanare indicazioni operative inerenti “la determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle aree di emergenza”.

^ La Legge Regionale 29 ottobre 2015, n.19 “ Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” indica all'art. 1 che le Province, quali Enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n.

56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

COMPOSIZIONE DEL “DISTRETTO VI 7 ALTA PIANURA”

In base all’Allegato alla DGR. n. 3936 del 12 dicembre 2006 e al Piano di Emergenza Provinciale vigente, il Distretto di Protezione Civile VI 7 denominato “ATO n.7 – Alta Pianura” è costituito dai Comuni di:

Bressanvido, Carre', Chiuppano, Dueville , Malo, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zane', Zugliano.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. Il Distretto di Protezione Civile, denominato “Distretto 7 - Alta Pianura”, è costituito attraverso apposito atto convenzionale tra i Comuni facenti parte dell’ATO 7, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. L’atto convenzionale di cui al comma precedente non potrà contenere norme in contrasto con il presente Regolamento e non previste dallo stesso.
3. La durata del Distretto è illimitata, fatte salve modifiche attuate dalla Regione del Veneto con specifiche disposizioni.

Art. 2 – OBIETTIVI DEL DISTRETTO

Il Distretto si propone gli scopi di:

- a) favorire eventuali accordi tra i Comuni all'interno del Distretto per una gestione coordinata delle attività di Protezione Civile quali: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
- b) favorire la verifica e l'aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile in base alle problematiche del territorio;
- c) coordinare le attività formative ed addestrative dei Volontari appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che fanno parte del distretto tramite convenzione con i comuni che costituiscono il distretto stesso;

promuovere attività ed iniziative volte a diffondere la cultura e la presenza della Protezione Civile sul territorio;

- d) censire le risorse umane e strumentali disponibili sul territorio che possono essere utili in fase di emergenza;
- e) programmare le necessità di risorse, i finanziamenti di mezzi e dotazioni e le azioni di formazione tenendo conto delle attività di Distretto;
- f) coordinare la presenza del volontariato di Protezione Civile in relazione alla formazione e partecipazione alla colonna mobile provinciale e regionale ;
- g) garantire la pronta disponibilità e la collaborazione ai primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza di tipo b) e c), di cui alla L. n. 225/1992, su attivazione della Regione per eventi fuori Distretto e su autorizzazione del Sindaco del comune a cui fa riferimento l'organizzazione di volontariato;
- h) proporre esercitazioni sulla base di scenari che coinvolgano almeno il Distretto interessato, operando con coordinamenti a scala di Distretto.

ORGANI DEL DISTRETTO

Art. 3 – ORGANI DEL DISTRETTO

1. Sono organi essenziali del Distretto:

- a) Il Comitato dei Sindaci;
- b) Il Presidente del Distretto;
- c) Il Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Art. 4 – COMITATO DEI SINDACI

1. Il Comitato dei Sindaci è costituito dai Sindaci o suo delegato dei Comuni del Distretto. Alla presenza di Unioni di Comuni, ove il Presidente è Sindaco di un Comune dell'Unione stessa, egli partecipa nella doppia veste di Sindaco e di Presidente. Fanno parte comunque del Comitato dei Sindaci tutti i Comuni Dell'Unione, nella veste del Sindaco (o suo delegato). In caso di funzione delegata si precisa che "l'Autorità di Protezione Civile" rimane sempre in capo al Sindaco.
2. Come identificato nel Piano Provinciale di Emergenza, tuttora vigente, il Comune capofila risulta essere quello di Thiene e in alternativa il comune di Montecchio Precalcino.
3. Svolge funzioni di segretario un dipendente del Comune Referente.
4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza maggioranza semplice dei membri aderenti e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
5. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente o su proposta di un terzo dei membri del Comitato o su richiesta del Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile o della Provincia (Ente di area vasta) o della Regione.
6. Di norma la convocazione, qualora non rivesta carattere di urgenza, avviene entro 20 giorni dalla richiesta.
7. Le convocazioni delle sedute del Comitato vengono trasmesse alla Provincia (Ente di area vasta) ed al Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.
8. Al Comitato dei Sindaci può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia (Ente area vasta) o un suo delegato, il referente del Distretto presso la Consulta provinciale per il volontariato e il Coordinatore referente del Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (vedi anche art. 8 punto 5).

Art. 5 – COMPETENZE DEL COMITATO DEI SINDACI

Compete al Comitato dei Sindaci:

- a) approvare entro il 31 Dicembre di ogni anno il piano annuale di attività proposto dal Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per l'anno successivo;
- b) approvare entro il 31 Marzo di ogni anno il piano annuale degli acquisti e delle spese di gestione proposto dal Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per l'anno in corso;
- c) entro il 31 Marzo di ogni anno approvare il Bilancio Consuntivo del Distretto e redigere il Bilancio Preventivo per l'anno in corso;
- d) verificare entro il 31 Marzo di ogni anno i risultati di gestione dell'anno precedente;
- e) approvare entro il 31 Marzo di ogni anno gli inventari delle risorse umane e materiali

dell'anno precedente predisposti dagli Uffici Comunali di Protezione Civile di ogni Comune aderente al Distretto;

- f) integrare i Comuni che non abbiano ancora aderito al Distretto ricadente nel territorio di riferimento già definito nella DGR n. 3936 del 12/12/2006 ;
- g) valutare ed eventualmente accogliere, sentito il parere del Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, le richieste di adesione al Distretto di associazioni che effettuano attività prevalente di Protezione Civile delle organizzazioni di Protezione Civile operanti sul territorio distrettuale e che risultino iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
- h) gestire i fondi a disposizione del Distretto.

Art. 6 - PRESIDENTE DEL DISTRETTO

1. Il Presidente, rappresentato dal Sindaco o suo delegato del Comune Capofila, rappresenta il Distretto di Protezione Civile nei rapporti tra Enti ed è delegato a firmare gli atti che impegnano il Distretto con altri Enti, previa consultazione del Comitato dei Sindaci.

2. Il Presidente convoca il Comitato dei Sindaci, definisce l'ordine del giorno, presiede le sedute e sottoscrive gli atti approvati dal Comitato stesso.

Art. 7 - COMUNE REFERENTE

- 1. Il Comune individuato come capofila (d'ora in avanti sarà chiamato "referente" - vedi rif. art. 4, comma 2) svolge la funzione di riferimento amministrativo per il Distretto di Protezione Civile.
- 2. Il Distretto ha sede legale presso il Municipio del Comune referente, e sede operativa presso Centro Polifunzionale in via dell'Aeroporto .
- 3. Il codice fiscale del Distretto è quello del Comune referente.
- 4. Spetta al Comune referente mettere a disposizione del Distretto un ufficio di segreteria con funzioni di raccordo tra i Comuni del Distretto stesso e verso le altre Amministrazioni, in particolare la Provincia (Ente di area vasta), e per tutte le attività che sono proprie del Distretto.
- 5. Verifica che il Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile espliciti in modo efficace la gestione delle attrezzature e dei mezzi a disposizione del Distretto;
- 6. In particolare spetta alla segreteria del Distretto:
 - a) individuare gli spazi per le riunioni degli organi del Distretto;
 - b) predisporre e trasmettere le convocazioni per le riunioni degli organi del Distretto;
 - c) verbalizzare le riunioni del Comitato dei Sindaci;
 - d) effettuare gli adempimenti di sua pertinenza conseguenti alle decisioni del Comitato dei Sindaci;
 - e) trasmettere ai componenti del Comitato dei Sindaci e ai componenti del Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile le comunicazioni indirizzate al Distretto;
 - f) raccogliere ed aggiornare gli inventari delle risorse umane e strumentali di protezione civile presenti sul territorio del Distretto;
 - g) espletare le procedure amministrative per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali.

Art. 8 – COMITATO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile è costituito dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012.
2. Il Comitato, designa tra i membri il Coordinatore referente. Il Vice Coordinatore Referente sarà di conseguenza il Vice Presidente (o Vice Coordinatore) della medesima Organizzazione di Protezione Civile. La designazione avviene tramite votazione palese, con approvazione tramite alzata di mano, tra tutti i partecipanti alla prima seduta, indipendentemente dal numero di partecipanti.
3. Il Coordinatore referente e il Vice Coordinatore restano in carica per un periodo di sei mesi, e sarà successivamente ricoperto a rotazione dai Presidenti/Coordinatori di tutte le altre Organizzazioni di Protezione Civile aderenti al Distretto. Per garantire il carattere rotativo e non personalistico degli incarichi, verrà stilato un calendario di detta rotazione dal Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Distretto, alla loro prima riunione utile;
4. In caso di dimissioni dalla carica di Coordinatore o Vice Coordinatore, anche il Vice Coordinatore decadrà automaticamente dall'incarico, e le loro mansioni saranno assunte con effetto immediato dal Presidente/Coordinatore previsto per il subentro dal calendario già predisposto, e dal suo vice;
5. Il Coordinatore Referente del Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno e ne presiede le sedute. Il Coordinatore Referente del Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile può partecipare, senza diritto di voto, al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo e funzione di riferimento per le attività dei Volontari.
6. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del Coordinatore Referente o su proposta di un terzo dei membri del Comitato o su richiesta del Comitato dei Sindaci o della Provincia (Ente di area vasta) o della Regione.
7. Di norma la convocazione, qualora non rivesta carattere di urgenza, avviene entro 20 giorni dalla richiesta con trasmissione per conoscenza alla segreteria del Distretto.
8. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, il voto del Coordinatore Referente vale doppio.
9. Il Presidente del Comitato dei Sindaci ed un Rappresentante della Provincia (Ente di area vasta) possono partecipare alle riunioni del Comitato delle Organizzazioni senza diritto di voto.
10. Il Comitato individua e nomina un segretario di volta in volta, all'inizio delle sedute, tra i membri del Comitato che oltre a redigere il verbale delle sedute ne trasmette copia alla Segreteria di Distretto.

Art. 9 – COMPETENZE DI INDIRIZZO ED ORGANIZZATIVE DEL COMITATO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Compete al Comitato delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile:

- a) collaborare allo studio delle problematiche del territorio relativamente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- b) presentare al Comitato dei Sindaci e all'Ente di area vasta entro il 15 febbraio il

- resoconto annuale delle attività svolte nell'anno precedente;
- c) redigere e trasmettere al Comitato dei Sindaci e all'Ente di area vasta entro il 15 febbraio di ogni anno il censimento delle risorse umane e l'inventario dei materiali disponibili nelle Organizzazioni del Distretto;
 - d) redigere, entro il 31 Ottobre di ogni anno, il piano annuale delle attività previste per l'anno successivo.
 - e) redigere, entro il 31 Ottobre di ogni anno, una proposta di piano annuale degli acquisti e delle spese di gestione per l'anno successivo, da sottoporre per l'approvazione al Comitato dei Sindaci;
 - f) concordare entro il 31 Ottobre di ogni anno l'attività formativa ed addestrativa comune alle Organizzazioni di Protezione Civile per l'anno successivo;
 - g) individuare le capacità operative del Distretto relativamente alla colonna mobile provinciale definendo, inoltre, la catena di chiamata per l'attivazione della colonna mobile stessa;
 - h) proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della protezione civile e alla diffusione della cultura di protezione civile sul territorio;
 - i) organizzare la gestione e verificare l'efficienza dei mezzi , attrezzature e materiali del Distretto.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

L'Assemblea è costituita da tutti i volontari del Distretto.

Può essere convocata su richiesta del Comitato dei Coordinatori o del Comitato dei Sindaci o della Provincia (Ente di area vasta) per raccogliere indicazioni e proposte sulla programmazione delle attività dei volontari del Distretto ed informare su ogni iniziativa ed evento che sia necessario o opportuno divulgare.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse agli Organi di competenza.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art.11 – L'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. L'Ufficio comunale di Protezione Civile di ogni Comune o Unione di Comuni avrà il compito di seguire le attività tecnico-amministrative del Comune, tra cui la redazione e l'aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile, il raccordo tra l'Amministrazione e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.
2. L'Ufficio, d'intesa con i rispettivi uffici degli altri Comuni del Distretto, curerà l'aggiornamento dell'elenco delle risorse, dei mezzi e materiali a disposizione del Comune per l'attività di Protezione civile e fornirà copia di tale censimento a tutti i corrispondenti uffici degli altri Comuni o Unioni di Comuni. Questa attività dovrà rispettare le scadenze citate all'Art. 5 del presente Regolamento.
3. I responsabili dei citati Uffici istituiranno forme di raccordo tra loro per quanto necessario anche attraverso incontri periodici o secondo necessità.

Art. 12 – EMERGENZA E MUTUO SOCCORSO

1. In caso di emergenza nei territori del Distretto, i Comuni che ne fanno parte sono tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso:
 - a) la messa a disposizione in via temporanea dei mezzi ed attrezzature del Servizio comunale di Protezione Civile, compreso quelle concesse in comodato d'uso dalla Provincia o Regione alle Associazioni convenzionate con i Comuni del Distretto

(vedesi Art. 13 – Beni in dotazione al Distretto);

b) la disponibilità all'impiego dei volontari delle loro Organizzazioni di Protezione Civile.

2. Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che sono convenzionate con un Comune del Distretto, per essere considerate sotto il profilo operativo, devono elencare le proprie risorse umane e materiali che mettono a disposizione in caso di emergenza.
3. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale, il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e l'eventuale apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale).
4. Se su valutazione del Sindaco e degli altri appartenenti al C.O.C. l'emergenza non può essere affrontata soltanto con gli uomini e i mezzi del Gruppo Comunale o Associazione convenzionata, il Sindaco del Comune coinvolto, quale autorità locale di Protezione Civile, sentito il Prefetto o la Regione, chiede l'attivazione dei volontari del Distretto. Insieme al Presidente del Comitato dei Sindaci valuteranno l'attivazione delle procedure definite in seno al Comitato dei Sindaci per l'attivazione del C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale), o attivazione del COM (Centro Operativo Misto). Le attivazioni dei Volontari del Distretto, ai sensi della D.P.C.M. 9 novembre 2012, vanno rilasciate dai Sindaci di riferimento dei Gruppi e/o Associazioni. In via del tutto eccezionale ed esclusivamente per eventi emergenziali, le attivazioni di cui al precedente capoverso, possono essere formulate e accordate verbalmente, fatta salva l'attivazione formale che deve avvenire entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore successive alla chiusura dell'emergenza, anche per l'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli art. 9 e 10 del DPR 194/2001 se autorizzati in sede di attivazione.
5. All'atto di costituzione del Distretto, ogni Comune aderente si impegna ad inserire nelle proprie convenzioni stipulate con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, apposita integrazione per garantire l'impiego delle medesime organizzazioni negli altri territori dei Comuni aderenti al Distretto.

Art. 13 – BENI IN DOTAZIONE AL DISTRETTO

1. Ogni Comune e Associazione si impegna a fornire ai propri volontari i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento delle specifiche attività e a dotarsi di un minimo di attrezzature e mezzi per permettere ai volontari di fronteggiare le emergenze del proprio territorio.
2. Fanno parte della dotazione distrettuale i beni assegnati in comodato d'uso; tali beni possono essere utilizzati dal Distretto, in accordo con il Comune assegnatario e la Regione.
3. Per patrimonio del Distretto si intendono tutti i mezzi e le attrezzature che la Provincia, la Regione, o altri Enti hanno assegnato in comodato d'uso alle Associazioni del Distretto, per il Distretto stesso.
4. Sono inoltre patrimonio del Distretto i beni che vengono acquistati con i fondi dei Comuni destinati a favore del Distretto o di altri Enti pubblici e privati o ricevuti in donazione o in comodato d'uso.
5. Il Comitato dei Sindaci adotta giusto regolamento sulla proprietà, la destinazione d'uso, la dislocazione, gli oneri di manutenzione e gestione e quant'altro, relativamente al patrimonio del Distretto.

Art. 14 – FONDI IN DOTAZIONE

1. Il Distretto avrà la disponibilità dei fondi derivanti da:
 - a) contributi di privati;
 - b) contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività di Protezione Civile;
 - c) donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio; rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) rendite di beni mobili o immobili pervenuti al Distretto a qualunque titolo;
 - e) contributi di ciascun Comune costituente il Distretto nella misura deliberata dal Comitato dei Sindaci.
2. I fondi sono gestiti dal Comune referente attraverso uno specifico capitolo indicato in bilancio.

Art. 15 - ASSICURAZIONE

1. Come previsto dall'art. 4 della L. 11/8/1991, n. 266 e dall'art. 9 del D.P.R. 08/02/2001 n. 194, le Amministrazioni Comunali e i Presidenti delle Associazioni di Protezione Civile devono provvedere ad assicurare i Volontari di Protezione Civile contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'assicurazione dei Volontari deve contenere la clausola di copertura assicurativa per ogni occasione in cui il Volontario è attivato e da qualsiasi Ente provenga la richiesta.
3. Ogni Amministrazione Comunale si impegna a stipulare con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti nel proprio territorio, una convenzione atta a garantire almeno le spese relative alle coperture assicurative.

Art. 16 – DURATA E RECESSO

1. Il presente regolamento ha validità di cinque anni salvo modifiche concordate.
2. Alla scadenza il regolamento sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo.
3. L' eventuale recesso anticipato di un Comune dovrà essere comunicato, tramite PEC o lettera raccomandata, al Sindaco Referente che lo comunicherà a tutti i Sindaci del Distretto e all'Ente di area vasta.
4. Il Comune recedente non avrà diritto alla restituzione né dei contributi corrisposti, né di quanto con essi acquistato. Non potrà inoltre vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Distretto stesso.
5. Il Comune recedente dovrà restituire la quota parte del corrispettivo delle strutture realizzate, nonché mezzi, attrezzature e materiali acquistati con fondi assegnati al Distretto o in comodato d'uso per conto del Distretto.
6. Le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate con il Comune recedente possono mantenere i rapporti con il Distretto tramite apposita convenzione.

Art.17 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le parti faranno esplicito riferimento al vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e alle normativa nazionale e regionale di Protezione civile.